



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 55/11 DEL 31.12.2013

Oggetto: Disegno di legge concernente "Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2013 e abrogazione dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che si pongono insuperabili problematiche applicative con riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 e nell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22.

L'inapplicabilità di tali disposizioni, continua l'Assessore, rende necessario modificare le disposizioni predette con la previsione di un nuovo e diverso intervento rivolto ai medesimi destinatari delle stesse.

Prima di illustrare il disegno di legge di cui alla presente deliberazione, l'Assessore del Lavoro espone, preliminarmente, l'analisi delle disposizioni di cui all'articolo 4 della L.R. 29 aprile 2013, n. 10.

Tale analisi impone, pregiudizialmente, l'illustrazione del complesso ed articolato percorso normativo ed amministrativo che costituisce la base ed il presupposto su cui la lettera delle disposizioni predette mostra di presumere la possibilità di fondare la loro applicabilità.

Le norme in esame sono:

a) L.R. n. 10/2013

Art. 4 - Omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale

Nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). Per l'attuazione della presente disposizione si provvede con le somme già stanziare dall'articolo 9, comma 2, della legge



regionale 1° febbraio 2013, n. 2 (Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali). Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2013 è conseguentemente soppresso.

b) L.R. n. 22/2013

Art. 1 - Attuazione dell'omogeneizzazione organizzativa della formazione professionale.

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere attraverso l'adozione dei necessari atti convenzionali esclusivamente a favore di coloro che, alla data di approvazione della presente legge, risultino aver inoltrato domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013.

L'Assessore ricorda che l'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. n. 3/2008, citato dall'articolo 4 della L.R. n. 10/2013, reca una disposizione finalizzata a chiudere un lungo, complesso ed articolatissimo processo di governo organizzativo della formazione professionale, iniziato all'indomani dell'acquisizione della relativa competenza da parte della Regione Autonoma della Sardegna, in relazione all'esercizio gestionale della formazione professionale stessa da esercitarsi o direttamente, tramite propri Centri, e/o indirettamente, tramite convenzioni con Enti di formazione professionale privati.

La disposizione predetta è infatti intervenuta, come noto, successivamente all'istituzione dell' "Albo Regionale del personale docente e non docente degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale", disposta dall'articolo 1 della L.R. n. 42/1989 che modificò, sostituendolo, l'articolo 5 della L.R. n. 7 del 2.3.1982.

Il primo comma del predetto articolo 5 prevedeva che tale Albo recasse due distinte sezioni, personale docente e non docente degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della L.R. 1° giugno 1979, n. 47, che risultasse con contratto a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 dicembre 1988.

Il successivo articolo 6 della L.R. 2.3.1982, n. 7 prevedeva, altresì, al terzo comma, che la Regione potesse riconoscere, in convenzione, esclusivamente l'utilizzo di personale iscritto all'Albo di cui al precedente articolo 5, ovvero assunto a tempo determinato attingendo dalla graduatoria prevista



dal terzo comma del medesimo articolo 6 con esclusione, però di personale assunto a tempo indeterminato successivamente al termine di cui al primo comma dell'articolo 5, cioè successivamente al 31 dicembre 1988.

L'Albo in parola ha costituito un importante strumento di governo del processo di razionalizzazione del sistema formativo pubblico/privato gestito dalla Regione.

Esso é intervenuto, per ultimo, a valle di una consistente serie di azioni finalizzate a favorire percorsi di utilizzo del personale mediante mobilità tra Enti, ricollocazioni, agevolazioni all'esodo e quant'altro necessario od utile nell'ottica della necessità dell'alleggerimento delle rigidità, indotte sulla programmazione della formazione professionale, dalla vincolante necessità dell'organizzazione e realizzazione di attività corsuali mirate a conseguire il pieno utilizzo del personale e, nello stesso tempo, a realizzare un processo di contenimento e riduzione dell'ingente, connessa, spesa pubblica.

É in strumentale coerenza con la scelta strategica avviata mediante l'attivazione dell'Albo per il superamento delle problematiche predette, ovviamente destinato a temporaneità strumentale, che la L.R. 21.4.2005, n. 7 (Legge finanziaria 2005) dispose, a suo tempo l'integrale sostituzione dell'articolo 34 della L.R. 24.10.1988, n. 33 (politiche attive del lavoro) con la previsione, al quarto comma, di quanto segue: "Al fine di garantire entro il termine massimo del 31 dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge che preveda modalità di incentivo all'esodo e di ricollocazione presso altre istituzioni o enti, del personale inserito nell'Albo di cui all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 42 del 1989".

In attuazione di tale disposto, la L.R. 11 maggio 2006, n. 4, "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo", all'articolo 19 "Incentivi alla cancellazione dall'albo ed alla ricollocazione del personale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989", primo comma, ha quindi disposto che "L'Amministrazione regionale, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni indicate nel presente articolo".

Seguono i successivi commi da 2 a 13 con i quali viene in dettaglio disciplinata la procedura finalizzata all'attuazione di quanto previsto dal predetto primo comma.



É in questo contesto storico-normativo e procedurale che viene disposto dalla L.R. 5.3.2008, n. 3, articolo 6, primo comma, l'attivazione del Fondo Regionale per l'occupazione finalizzato all'attuazione degli interventi regionali relativi all'occupazione stessa in cui far confluire risorse con specifica destinazione di utilizzo.

Tra queste risorse, il predetto articolo 6, primo comma, alla lettera f) ha indicato anche "la somma di euro 20.000.000, per l'anno 2008 e successivi, per il finanziamento delle attività di formazione professionale, di euro 17.349.000 per l'anno 2008 e di euro 3.349.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011, per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale – Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7).

Sempre alla lettera f) del predetto comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 3/ 2006, viene disposto che "le risorse non impiegate per tali ultime finalità sono destinate ad incrementare le disponibilità relative alle attività di formazione" ed, inoltre che " il personale ricompreso nell'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che non abbia fruito della risoluzione incentivata del rapporto, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2007, o quello che cessa a scadenza naturale del contratto di ricollocazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006, il cui rapporto di lavoro con l'ente di provenienza sia cessato o cessi entro il 31 dicembre 2008, è iscritto in una lista speciale ad esaurimento istituita presso l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, il quale continua a promuoverne la ricollocazione presso gli enti pubblici; il personale iscritto nella lista resta a disposizione dell'Amministrazione regionale per essere impiegato dai centri regionali di formazione professionale, per l'attuazione del piano di cui al comma 2 e per ogni altra attività inerente alla formazione professionale; l'Amministrazione regionale, con effetto dalla data di iscrizione nella lista subentra agli enti di provenienza nelle convenzioni con gli enti locali, nei rapporti giuridici ed economici col personale suddetto al quale continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la rispettiva disciplina previdenziale privatistica, con oneri a carico dell'Amministrazione".

Da quanto sopra illustrato emerge con chiarezza che la lista Speciale ad esaurimento prevista dall'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. n. 3/2008 non costituisce uno strumento avulso dal contesto cui espressamente si riferisce.

Essa, infatti, non può considerarsi in alcun modo estensibile a situazione diverse da quelle che sono state oggetto del lungo tragitto normativo ed amministrativo che ha portato all'attivazione dell'Albo di cui alla L.R. 13.6.1989, n. 42 che, poi, in stretta correlata sequenza ha costituito il



presupposto essenziale e ragione di esistere della Lista speciale predetta attivata per le finalità di definitivo e conclusivo superamento dell'Albo stesso.

É da sottolineare, poi, che la norma sopra citata di attivazione della Lista speciale non ha comportato per l'Amministrazione regionale oneri maggiori di quelli che già l'Amministrazione stessa non fosse tenuta a sostenere nel comparto della formazione professionale con riferimento agli oneri relativi al personale docente e non docente degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale.

Ciò in quanto il personale iscritto nella lista speciale ad esaurimento era già iscritto all'Albo predetto.

Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 6 della L.R. n. 3/2006, non sono emersi, pertanto nuovi oneri, anzi è proseguita la contrazione dei costi derivanti dalla prosecuzione della strategia "ad esaurimento" portata avanti, sino a tale momento, attraverso lo strumento dell'Albo.

L'Albo, va ricordato, rappresentava sì, infatti, uno strumento di garanzia a favore dei lavoratori in esso iscritti, il cui utilizzo ed il cui accompagnamento all'esodo è stato regolamentato da numerosi provvedimenti legislativi, tra cui i già sopra citati articolo 19 della L.R. n. 4/2006 e articolo 30 della L.R. n. 2/2007, entrambi finalizzati al collocamento degli stessi lavoratori presso Enti pubblici, ovvero al loro collocamento in quiescenza favorito con incentivi all'esodo.

L'Albo ha costituito, però, nel contempo, uno strumento importante con cui la Regione ha potuto progressivamente svincolarsi da scelte di programmazione formativa condizionate dall'ineludibile necessità di utilizzo del personale in parola in attività formative non sempre compiutamente corrispondenti alle reali esigenze della domanda nel mercato del lavoro dell'Isola.

É da evidenziare, inoltre, che in merito all'applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. n. 3/2008, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 33/28 del 10.6.2008, ha poi impartito un atto di indirizzo interpretativo ed applicativo che costituisce, oggi, estrema rilevanza interpretativa in ordine alla problematica dell'applicabilità dell'articolo 4 della L.R. 29.4.2013, n. 10.

Da tale atto di indirizzo e dalla sua intervenuta applicazione nell'ambito del Sistema della formazione professionale regionale emerge, infatti, un'ulteriore ed importante ragione inibitiva dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 4 della L.R. n. 10/2013.

É indispensabile, con riferimento alla problematica in esame, una attenta lettura del portato di tale deliberazione e dei suoi effetti sull'operatività della sua applicazione.



La Delib.G.R. n. 33/28 del 10.6.2008:

- approva l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo delle disposizioni contenute nella L.R. n. 3/2008, articolo 6, comma 1, lett. f) allegato alla deliberazione stessa;
- prende atto dell'avvenuta costituzione della Lista speciale ad esaurimento istituita dalla norma predetta;
- autorizza il subentro dell'Amministrazione regionale agli enti di provenienza nei rapporti giuridici ed economici col personale già iscritto all'Albo di cui alla L.R. n. 42 del 1988 e che abbia manifestato il suo positivo consenso all'iscrizione nella lista speciale ad esaurimento.

I passaggi rilevanti, dell' "Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo", che si trascrivono, sono i seguenti:

IL SUBENTRO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

- "L'inserimento nella lista speciale ad esaurimento comporta il subentro dell'amministrazione regionale agli enti di formazione professionale nei rapporti giuridici ed economici tenuti con il personale iscritto all'albo di cui alla L.R. n. 42/1989 e nei conseguenti rapporti che tali enti intrattenessero con enti locali o altri soggetti pubblici e privati."
- "Per effetto del subentro da parte dell'Amministrazione regionale, la Lista speciale ad esaurimento viene ad assumere una duplice valenza: da un lato di strumento di politica attiva del lavoro finalizzato alla ricollocazione del personale in essa iscritto, presso enti pubblici, locali e non; dall'altro strumento di impiego del personale in essa iscritto, nel settore della Formazione professionale di competenza dell'amministrazione regionale."
- "Gli iscritti alla lista continuano a godere del trattamento economico e contrattuale di diritto privato del comparto professionale di riferimento a carico dell'Amministrazione regionale, che subentra agli enti di provenienza nel loro rapporto di lavoro."
- "La qualificazione della Lista come "speciale ad esaurimento" comporta che essa mantenga la propria vigenza ed efficacia sino alla definitiva ricollocazione dell'ultimo degli iscritti alla lista stessa. Essa ha, quindi, un termine certo per quanto attiene l'an, ma non per quanto attiene al quando, anche se si può ritenere che essa abbia comunque termine all'ultima data utile per il ricollocamento, ovvero per il collocamento in quiescenza dell'ultimo iscritto alla Lista."
- "Per questa sua peculiarità essa è da considerarsi a tempo indeterminato e pertanto deve trovare adeguata copertura nel bilancio regionale quale spesa obbligatoria."

I SOGGETTI AVENTI DIRITTO



- La norma riguarda il personale iscritto all'albo di cui alla L.R. n. 42 del 1989. Hanno quindi diritto di accedere alla Lista tutti coloro i quali risultano in possesso di tale qualificazione e che si trovano nelle condizioni fissate.
- Il personale interessato è quello che non ha fruito, alla data di entrata in vigore della legge, della risoluzione incentivata del rapporto ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 2 del 2007 ed il cui rapporto con l'ente di provenienza sia cessato o cessi il 31.12.2008.
- La lista viene quindi costituita da quel personale che progressivamente, sino al 31 dicembre 2008 viene a cessare dal proprio rapporto di lavoro con l'ente formativo e da quello che viene a cessare, alla scadenza contrattuale, dal rapporto di lavoro intercorrente con altri enti pubblici.

MODALITA' DEL SUBENTRO REGIONALE E GESTIONE DELLA LISTA

- Per garantire, da parte della Regione, l'esercizio di questa attività di ricollocazione ed impiego nella formazione professionale pubblica, è previsto che l'Amministrazione regionale subentri nei rapporti di lavoro intercorrenti tra questo personale e gli enti di provenienza, determinando in tal modo l'instaurarsi di un rapporto del tutto particolare ed atipico.
- Esso trova decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro originario con l'ente o agenzia formativa.
- Il sistema di gestione di questo "subentro", non essendo dettagliatamente disciplinato dalla legge e per la sua particolare peculiarità, richiede l'individuazione del ramo dell'Amministrazione regionale a cui affidarlo. (L'Assessorato regionale del Lavoro)
- La Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro provvede ad attivare tutte le azioni necessarie all'impiego del personale di che trattasi presso i centri regionali di formazione professionale ed in quelle altre strutture operanti, direttamente od indirettamente, per la formazione professionale regionale della Sardegna.
- In sede di avvio troveranno applicazione, relativamente al trattamento economico e giuridico del personale iscritto nella Lista, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale (1 gennaio 2007-31 dicembre 2010).

Come può agevolmente rilevarsi, l'applicazione della disposizione contenuta nella L.R. n. 3/2008, articolo 6, comma 1, lett. f), così come effettuata in ottemperanza al predetto atto di indirizzo della Giunta regionale, ha trasferito il personale della Lista Speciale nell'alveo organizzativo della Regione per essere, poi, nel tempo, ricollocato in parte presso Enti pubblici ed in parte presso rami



dell'Amministrazione regionale per l'espletamento di attività sia connesse ed attinenti alla formazione professionale sia di altra natura, in prevalenza di carattere amministrativo non riguardanti attività di formazione professionale.

L'Amministrazione regionale inoltre, sulla base del predetto Atto di indirizzo, ha adottato, nel tempo, diversi provvedimenti tesi a riconoscere il proprio ruolo di datore di lavoro del personale in parola radicando, così, rapporti di lavoro sostanzialmente a tempo indeterminato, condizionati, nel loro venir meno, o alla definitiva ricollocazione o al collocamento in quiescenza.

La lista speciale ad esaurimento in parola, infatti, è destinata a cessare all'atto della definitiva ricollocazione presso altre Amministrazioni diverse dalla Regione od al collocamento in quiescenza dell'ultimo iscritto alla lista stessa.

La Giunta regionale, prendendo atto del consolidarsi dell'inserimento operativo di parte del personale iscritto nella Lista speciale ad esaurimento nell'ambito operativo dell'Amministrazione regionale, utilizzato per l'espletamento di funzioni ed incarichi anche non strettamente connessi alla formazione professionale, con la propria deliberazione n. 52/73 del 23.12.2011, si è fatta carico di avviare un percorso di omogeneizzazione del trattamento di detto personale con quello del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, dando mandato all'Assessorato del Lavoro di effettuare una contrattazione con le organizzazioni sindacali al fine di "regolamentare la flessibilità dell'orario di lavoro, l'istituto della banca delle ore ed ogni altro tema volto ad integrare le prestazioni lavorative del personale della lista speciale a quelle rese dai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti Pubblici in cui detto personale è collocato".

Quello sin qui sinteticamente descritto, prosegue l'Assessore, è il quadro che evidenzia il pregresso, articolatissimo percorso legittimante, quale essenziale presupposto, il suo sbocco nell'emanazione delle finali disposizioni contenute nella L.R. n. 3/2008, articolo 6, comma 1, lett. f), recanti l'istituzione della Lista Speciale ad esaurimento in parola e nell'adozione, da parte della Giunta regionale, del connesso atto di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui alla deliberazione n. 33/28 del 10 giugno 2008.

Le disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2008, articolo 6, comma 1, lett. f) sono, quindi, indissolubilmente ed esclusivamente integrate nel percorso sopra illustrato, di cui hanno costituito la fase conclusiva, e trovano il loro presupposto di esistenza nell'Albo istituito dall'articolo 1 della L.R. n. 42/1989, peraltro non più attivo dall'entrata in vigore e dall'attuazione delle disposizioni stesse emanate proprio per il "superamento" dell'Albo stesso.



Le disposizioni in parola non sono, quindi, passibili di riferirsi ad ambiti applicativi attinenti a soggetti diversi da quelli iscritti all'Albo di cui alla L.R. n. 42/1989, costituendo, tale iscrizione, condizione essenziale per l'iscrizione nella Lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. n. 3/2008, articolo 6, comma 1, lett. f) medesima la cui portata applicativa è stata definita dalla Giunta Regionale con il predetto Atto di indirizzo interpretativo.

Quanto sopra evidenziato contrasta, in modo inibente la loro applicazione, con lettera e lo spirito delle disposizioni recate dall'articolo 4 della L.R. n. 10/2013.

Tali disposizioni, infatti, muovono dall'impossibile assunto contrario che le disposizioni recate dalla L.R. n. 3/2008, articolo 6, comma 1, lett. f) integrino una fattispecie di previsione procedimentale applicabile anche a fattispecie soggettive che non trovino origine nell'iscrizione all'Albo predetto istituito dall'articolo 1 della L.R. n. 42/1989 che ha normato sostituendo integralmente l'articolo 5 della L.R. 2.3.1982, n. 7.

Vi è poi da considerare che siffatta estensione applicativa, (in disparte l'estrema difficoltà di individuare il genus di "rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47" senza ulteriori specificazioni che ne delimitino la portata con certezza e ne diano giustificazione, con le ovvie conseguenze della possibilità di un incontrollabile massivo ed insostenibile ampliarsi della platea dei soggetti aspiranti ai benefici che la disposizione in parola profila), ammesso e non concesso che possa essere attuata, integrerebbe sostanzialmente la fattispecie di assunzione a tempo indeterminato da parte della Regione, in violazione delle vigenti prescrizioni di valenza nazionale impositive, anche con effetto sulla Regione Autonoma della Sardegna, del contenimento della spesa e del rispetto dei vincoli assunzionali peraltro limitativi anche con riferimento a processi di stabilizzazione di lavoratori precari già in servizio presso le Strutture dell'Amministrazione Regionale e delle Società ed Agenzie in house dell'Amministrazione stessa, come già evidenziato da pronunce della Corte Costituzionale, per ultimo con la recente Sentenza n. 277/2013 del 18 novembre 2013 alla quale si rinvia.

Infatti appare con evidenza al riguardo che, in disparte l'evidente inapplicabilità delle disposizioni previste dalla L.R. n. 3/2008, articolo 6, comma 1, lett. f), alla fattispecie soggettiva prevista dall'articolo 4 della L.R. n. 10/2013, la loro applicabilità incontrerebbe, inoltre, i limiti imposti dai vincoli di contenimento della spesa pubblica relativa al pubblico impiego prevista dal decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Appare indubitabile, infatti, che l'incremento dei costi che subirebbe la gestione della Lista Speciale ad esaurimento (ammessa e non concessa, per le ragioni sopra illustrate, l'applicabilità "tecnica" delle disposizioni di cui all'articolo 4 della L.R. n. 10/2013) si pone in assoluto contrasto con il



regime di contenimento della spesa pubblica imposta a livello nazionale alle pubbliche amministrazioni dal predetto D.L. n. 78/2010, applicabile anche alla Regione Autonoma della Sardegna come già evidenziato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13/10 del 15.3.2011 e come sottolineato dalla recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 277/2013 del 18.11.2013.

L'Assessore del Lavoro, al termine dell'illustrazione delle motivazioni da cui emerge incontrovertibilmente l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 4 della L.R. n. 10/2013 e, conseguentemente, del disposto di cui al primo comma dell'articolo 1 della L.R. n. 22/2013, sottopone, quindi, all'esame della Giunta regionale la valutazione di un intervento integralmente sostitutivo di quello previsto dalle norme predette.

Tale intervento, che si profila quale sostegno al reddito ed è rivolto alla medesima platea di destinatari di cui al vigente testo dell'articolo 4 della L.R. n. 10/2013, è recato dal disegno di legge regionale allegato alla presente deliberazione.

Il Disegno di legge consta di un unico articolo composto da sei commi.

Al primo comma esso prevede che, nelle more della riorganizzazione del comparto del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, il personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL proprio del settore della F.P.), con organismi di formazione accreditati presso la Regione Autonoma della Sardegna e convenzionati con la medesima per lo svolgimento di attività formative, cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risulti inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, è iscritto, a richiesta, in una specifica lista attivata presso l'Assessorato regionale del Lavoro per essere confermato od avviato a percorsi di utilizzo presso pubbliche amministrazioni non costituenti instaurazioni di rapporto di pubblico impiego.

Al secondo comma prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie, le Agenzie della Regione, le Società partecipate e le Società in house dell'Amministrazione regionale, convenzioni finalizzate ad avviare percorsi di utilizzo del personale predetto.

Al terzo comma prevede, inoltre, che al personale iscritto nella lista di cui al precedente comma 1, inserito in percorsi di utilizzo presso Pubbliche Amministrazioni, è corrisposto un bonus di utilizzo, anche sotto forma di rimborso spese integrativo delle previste misure di sostegno al reddito, fino a concorrenza dell'importo complessivo pari al 100 % della corrispondente retribuzione netta riferita al proprio livello di inquadramento secondo il CCNL della Formazione Professionale.



Al quarto comma reca la norma finanziaria concernente gli oneri previsti, valutati in euro 3.000.000 per gli anni 2014 - 2015, con previsione di copertura a carico delle risorse già destinate agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2013 ed iscritte in conto delle UPB S01.02.008 e UPB S01.02.002; gli stessi oneri fanno carico all' UPB S06.06.004 - fondo regionale per l'occupazione.

Al quinto comma reca la procedura per le conseguenti variazioni di bilancio a termini dell'art. 33 comma 4 della L.R. 2 agosto 2006 n. 11.

Al sesto comma, infine, il D.d.L.R. prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 22/2013, norma satellite dell'attuale disposto dell'articolo 4 della L.R. n. 10/2013.

La Giunta regionale, condividendo integralmente quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

DELIBERA

di approvare il disegno di legge regionale allegato alla presente deliberazione, concernente "Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2013 e abrogazione dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22".

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci